

Rapporto

numero

5789 R

data

15 novembre 2006

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 9 maggio 2006 concernente la modifica della legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988

Il 20 giugno 2005 il deputato Calastri ha presentato un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata, mediante la quale ha chiesto la modifica dell'art. 2 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE).

L'iniziativa chiedeva in particolare che, a seguito delle ultime modifiche della LAFE, entrate in vigore il 1° aprile 2005, segnatamente quelle che conferiscono nuove competenze ai Cantoni, venisse modificato l'art. 2 della legge cantonale di applicazione, nel senso di considerare quali luoghi turistici tutti i Comuni ticinesi.

A mente dell'autore dell'iniziativa, le opportunità offerte dalle modifiche della legge federale devono essere sfruttate dal nostro Cantone per la promozione del turismo, che per il Ticino e il suo sviluppo rappresenta uno dei settori più importanti. Inoltre, sempre a mente dell'iniziativista, la modifica dell'art. 2 troverebbe giustificazione anche dal fatto che nel decreto del Consiglio di Stato che designa i luoghi turistici non vengono evidenziate con precisione le motivazioni e i criteri alla base della designazione di un determinato Comune piuttosto che di un altro.

Con messaggio no. 5682 dell'8 marzo 2006, il Consiglio di Stato ha ritenuto "*che la modifica dell'art. 2 della legge cantonale di applicazione della LAFE proposta con l'iniziativa elaborata del 20 giugno 2005 di Riccardo Calastri sia giustificata nell'attuale quadro normativo in materia LAFE e vada perciò accolta, a condizione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 cpv. 3 LAFE, vengano fissati nella legge cantonale i criteri di valutazione determinanti per la promozione del turismo, tra i quali risulta essere prioritario l'esplicito rinvio alla politica cantonale per la promozione del turismo di cui alla legge sul turismo del 30 novembre 1998 (artt. 1-5 LTur)*".

Il 21 marzo 2006 il Gran Consiglio, chiamato ad esprimersi sull'iniziativa parlamentare, ha votato e approvato le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione, che chiedevano di accogliere la proposta di modifica dell'art. 2 della Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

Nel suo rapporto, la Commissione invitava il Consiglio di Stato a volersi esprimere in modo chiaro e preciso in merito alle affermazioni contenute nel messaggio del 23 agosto 2005. In particolare si chiedeva al Consiglio di Stato di volersi esprimere sulla necessità o meno di fissare nella legge cantonale di applicazione i criteri di valutazione determinanti per la

promozione del turismo e, in caso affermativo, di voler presentare proposte concrete, mediante la modifica o la revisione delle normative attualmente in vigore.

Con il messaggio oggetto del presente rapporto, il Consiglio di Stato, accogliendo gli inviti rivolti dal Gran Consiglio, propone, a completazione del messaggio no. 5682 dell'8 marzo 2006 e in aggiunta al testo dell'iniziativa, l'inserimento nella Legge cantonale di applicazione della LAFE di un nuovo capoverso all'art. 2, come pure la modifica dell'art. 4.

Il tenore delle due nuove disposizioni sarà il seguente:

Art. 2

¹Tutto il territorio cantonale è designato quale luogo turistico in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo, ferme restando le norme pianificatorie locali in materia di residenza di vacanza.

²Ai fini del cpv. 1 vanno applicati i seguenti criteri:

- a) il turismo è promosso su tutto il territorio cantonale;*
- b) i Comuni fanno parte di comprensori per i quali gli enti turistici locali elaborano una strategia di sviluppo turistico, tenendo conto della politica turistica cantonale.*

Art. 4 cpv. 2

²Nella ripartizione del contingente si terrà conto delle strategie di sviluppo turistico elaborate dagli enti turistici locali, dei programmi di sviluppo regionale elaborati dalle regioni di montagna, della situazione del mercato degli alloggi, di quello del lavoro e delle costruzioni.

La Commissione della legislazione condivide le conclusioni del Consiglio di Stato, secondo le quali il riferimento esplicito alla legge sul turismo costituisce una base legale necessaria e sufficiente per l'applicazione della LAFE secondo la nuova impostazione data dall'autorità federale e chiede pertanto di voler approvare le modifiche di legge proposte nel messaggio no. 5789.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Bobbià - Carobbio W. - Duca Widmer -

Fiori - Ghisletta D. - Marzorini - Mellini -

Pantani (con riserva) - Pedrazzini - Vitta